



TESTO UNICO

**SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

VADEMECUM

**Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81**





TESTO UNICO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: Decreto 81 del 9 aprile 2008

Nota informativa

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha radicalmente innovato la materia della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, coordinando e riordinando le varie norme in vigore in un unico testo normativo.

Ciò ha comportato, tra l'altro, l'abrogazione del Decreto legislativo 626/94 che, come noto, costituiva sino a quel momento la norma di riferimento per la materia.

Il provvedimento è entrato in vigore il 15 maggio 2008, fatta eccezione per alcuni adempimenti per i quali è stata data proroga (vedasi nota specifica allegata della presente).

Il decreto si propone la finalità di garantire *"l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati"* (art. 1).

Le disposizioni contenute nel decreto trovano applicazione generalizzata e pertanto riguardano tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati (art. 3).

Misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La nuova normativa ha imposto anzitutto al datore di lavoro l'adozione di una serie di misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tali misure, elencate nell'art. 15, sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Delega di funzioni.

Il datore di lavoro può delegare lo svolgimento delle attività di cui sopra ad un preposto, ovvero ad altro soggetto designato in qualità di responsabile.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro è ammessa purché (art. 16):

- a) risulti da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità ed in ogni caso, la stessa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (art. 16).

Non è tuttavia consentito al datore di lavoro delegare:

- a) la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Tali attività dovranno pertanto essere comunque svolte dal datore di lavoro (art. 17).

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

L'art.18 del Decreto n. 81/2008 impone, nello specifico, al datore di lavoro di:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il preposto, ai sensi dell'art. 19, è invece obbligato a:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Obbligo di valutazione dei rischi.

Ai sensi degli [artt. 28 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008](#) il datore di lavoro - in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia prescritta la sorveglianza sanitaria, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e considerare in modo specifico i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari eventi, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Una volta effettuata tale valutazione, il datore di lavoro deve redigere il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, il quale deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle conseguenti misure di sicurezza attuate;
- c) il programma di intervento per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il documento deve avere data certa e pertanto essere spedito come plico postale aperto, ovvero essere sottoscritto e datato avanti un notaio o un segretario comunale, ovvero essere redatto come atto pubblico.

Lo stesso dovrà poi essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29, comma 4).

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2010 ed emanate con decreto interministeriale. Fino a 18 mesi dopo l'entrata in vigore di tale decreto e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

Obbligo di organizzazione del servizio di prevenzione e protezione

Ai sensi dell'art. 31, il datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incaricare persone o servizi esterni che possiedano le capacità e i requisiti professionali richiesti dalla legge.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede, ai sensi dell'art. 33:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione di incendi e di evacuazione, nei seguenti casi individuati nell'Allegato 2: a) aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti; b) aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; c) aziende della pesca fino a 20 addetti; d) altre aziende fino a 200 addetti.

In tal caso il datore di lavoro deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentare corsi di formazione e di aggiornamento.

Obbligo di informazione del lavoratore.

Ai sensi dell'art. 36 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- e) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- f) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Sanzioni

Art. 55. *Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

- a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'[articolo 28](#) e che viola le disposizioni di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettere q) e z), prima parte;
- b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'[articolo 34](#).

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

- a) nelle aziende di cui all'[articolo 31](#), comma 6, lettere a), b), c), d), f);
- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'[articolo 268](#), comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'[articolo 29](#), commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'[articolo 28](#), comma 2, lettere c) ed e).

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli [articoli 18](#), comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), [34](#), comma 3, [36](#), commi 1, 2 e 3, [43](#), comma 1, lettere a), b) e c);
- b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli [articoli 18](#), commi 1, lettere d), h) e v), e 2, [26](#), comma 1, lettera b), [43](#), comma 1, lettere d) ed e), [45](#), comma 1, [46](#), comma 2;
- c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
- d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli [articoli 26](#), comma 1, e 2, lettere a) e b), [34](#), commi 1 e 2;
- e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli [articoli 18](#), comma 1, lettera l), e [43](#), comma 4;
- f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera a);
- g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettera bb);
- h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli [articoli 29](#), comma 4, e [35](#), comma 2; ⁽⁶⁾
- i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
- l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
- m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'[articolo 26](#), comma 8;
- n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettera s);
- o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dell'[articolo 18](#), comma 1, lettera aa).

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'[articolo 53](#) del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#).

Art. 56. Sanzioni per il preposto

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'[articolo 19](#):

- a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'[articolo 19](#), comma 1, lettere a), e), f);
- b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'[articolo 19](#), comma 1, lettere b), c), d);
- c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'[articolo 19](#), comma 1, lettera g).

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'[articolo 20](#), comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'[articolo 20](#), comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

1. I soggetti di cui all'[articolo 21](#) sono puniti:

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'[articolo 21](#), comma 1, lettere a) e b);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'[articolo 21](#), comma 1, lettera c).

Sospensione attività imprenditoriale.

L'art. 14 del Decreto 81/2008 prevede che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, possano adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino:

- a) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- b) reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo;
- c) gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (e, nelle more dell'emanazione del decreto, individuate nell'allegato I dello stesso D. Lgs. 81/2008).

REQUISITI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

L'art. 63 dispone che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D. Lgs. 81 e strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili (tale ultima disposizione non si applica tuttavia ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993).

Il datore di lavoro provvede, ai sensi dell'art. 64, affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
- b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, se non per particolari esigenze tecniche o dietro autorizzazione degli organi di vigilanza (art. 65).

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro (art. 68).

NOTA SULLA PROROGA DEI TERMINI

SICUREZZA SUL LAVORO – DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N.207 – DIFFERIMENTO DEGLI EFFETTI DI ALCUNE DISPOSIZIONI NORMATIVE E PROROGA DI TERMINI DEL D.LGS. 81/2008

Non essendo ancora stata raggiunta un'intesa sulla dibattuta questione relativa al significato da attribuire alla "**data certa**" che dovrebbe essere apposta al documento di valutazione dei rischi ex lege 81/2008, in data 31/12/2008 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 304) un'ulteriore proroga dei termini previsti (art. 32 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207), che stabilisce la **sospensione dell'applicabilità della disposizione (art. 28, II comma, D. Lgs. 81/2008) sulla data certa fino alla data del 16 maggio p.v.** Fino a tale data è prorogata anche la **sospensione dell'applicabilità del I comma del medesimo art. 28**, concernente l'obbligo che la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori comprenda anche quello relativo allo **stress lavoro-correlato**.

Infine, sempre l'art. 32 del Decreto Legge citato, dispone una proroga per altre due norme del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza, stabilendo infatti che **a decorrere dal 16 maggio 2009** si applicheranno le disposizioni:

- dell'**art. 18, I comma, lett. r)** concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- dell'**art. 41, III comma, lett. a)**, riguardante il divieto di effettuare in fase preassuntiva le visite mediche preventive e periodiche da parte del Medico competente di nomina datoriale.

Di seguito, riportiamo il testo integrale dell'art. 32 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

Art. 32

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009
2. Il termine di cui all'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al **16 maggio 2009**.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

L'art 47 al secondo comma recita "*In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*". Negli altri commi vengono individuate le modalità di elezione che, di norma, prevedono che il RLS sia eletto direttamente dai lavoratori al loro interno per aziende fino a 15 lavoratori o, in aziende con più di 15 lavoratori, eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Art. 48, comma 1.

Qualora nessun lavoratore venisse eletto o designato, oppure nessun lavoratore accettasse la carica, le sue funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

Art 48, comma 3.

Tutte le aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) partecipano al Fondo di cui all'art. 52

Art. 52, comma 2.

Il Fondo (...omissis...) è finanziato:

- a) da un contributo delle aziende di cui all'art. 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o unità produttiva.

(... omissis ...)

È per questo motivo che entro il 31 marzo di ogni anno (16 maggio solo per il 2009), l'azienda deve comunicare all'INAIL il nominativo del RLS in carica al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per differenza l'INAIL intercetta tutte le aziende con dipendenti, senza RLS, cui chiedere il contributo al Fondo.

Pertanto, nel caso in cui non sia nominato il RLS, nessuna comunicazione deve essere inoltrata all'INAIL.

È solo il caso di ricordare che l'art. 28, comma 2, lettera e), richiede che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) contenga il nominativo del RLS o del RLST che ha partecipato alla stesura del documento. Le sanzioni per il datore di lavoro per l'omissione del nominativo, vanno da € 3.000 a € 9.000

Il verbale di nomina del RLS deve essere inviato all'OPP (Organismo Paritetico Provinciale).